

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommario | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| | I Comunicazioni | |
| | Consiglio | |
| 92/C 12/01 | Avviso — Elaborazione da parte del Consiglio di posizioni comuni nell'ambito della procedura di cooperazione prevista dall'articolo 149, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea | 1 |
| | Commissione | |
| 92/C 12/02 | ECU | 3 |
| 92/C 12/03 | Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo (cereali) | 4 |
| 92/C 12/04 | Avviso di riesame del regolamento (CEE) n. 1937/90 della Commissione, che accetta l'impegno offerto riguardo alle importazioni di tessuti di seta pura per nastri di macchine da scrivere originari della Repubblica popolare cinese e del regolamento (CEE) n. 3200/90 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo su tali importazioni | 5 |
| | II Atti preparatori | |
| | Commissione | |
| 92/C 12/05 | Proposta di direttiva del Consiglio sulle sostanze coloranti per uso alimentare | 7 |
| 92/C 12/06 | Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio concernente un sistema comunitario di assegnazione di un'etichetta ecologica | 16 |

(segue)

| <u>Numero d'informazione</u> | Sommarlo (<i>segue</i>) | Pagina |
|------------------------------|--|--------|
| | III <i>Informazioni</i> | |
| | Commissione | |
| 92/C 12/07 | Comunicazione relativa all'avvio di studi nel settore della normativa concernente le telecomunicazioni e la fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP — Open Net Provision) — Invito a manifestare interesse | 31 |
| 92/C 12/08 | Invito a presentare offerte per l'elaborazione di studi e attività di sostegno generale nel campo della politica delle telecomunicazioni via satellite | 32 |
| 92/C 12/09 | Realizzazione di un progetto pilota nel settore delle telecomunicazioni per lo scambio di dati tra le amministrazioni nazionali e i servizi competenti della Commissione, nel quadro del programma Caddia (server nazionali) | 33 |

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

AVVISO

Elaborazione da parte del Consiglio di posizioni comuni nell'ambito della procedura di cooperazione prevista dall'articolo 149, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea

(92/C 12/01)

Il Consiglio ha stabilito posizioni comuni per quanto riguarda le seguenti proposte:

Proposte di:

1. Direttiva del Consiglio relativa ai dispositivi di limitazione della velocità o sistemi analoghi di limitazione della velocità montati a bordo di talune categorie di veicoli a motore
Doc. 10079/91
2. Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni relative ai requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi
Doc. 9889/91
3. Decisione riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione fra la CEE e alcuni paesi terzi COST relativo a cinque progetti di azione concertata per la ricerca nel campo della biotecnologia (programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico — «Bridge»)
Doc. 9745/91
4. Decisione riguardante la conclusione di un accordo di cooperazione fra la CEE e alcuni paesi terzi COST relativo a undici progetti di azione concertata nel campo della scienza e della tecnologia alimentare (programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico «FLAIR»)
Doc. 9747/91
5. Direttiva sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari
Doc. 9406/91
6. Direttiva che modifica la direttiva 89/396/CEE relativa alle diciture o marchi che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare
Doc. 8993/91
7. Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 89/336/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica
Doc. 10237/91

-
8. Direttiva che modifica la direttiva 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi
Doc. 9926/91
 9. Direttiva relativa alle masse ed alle dimensioni dei veicoli a motore della categoria M 1
Doc. 6047/91
 10. Direttiva relativa ai vetri di sicurezza ed ai materiali per vetri sui veicoli a motore e sui loro rimorchi
Doc. 6889/91
 11. Direttiva concernente i pneumatici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi
Doc. 8792/91

Il testo di queste posizioni comuni può essere ottenuto presso il segretariato generale del Consiglio, rue de la Loi 170, B-1048 Bruxelles, ufficio 12/53, telefax (02) 234 81 74.

Per qualsiasi richiesta occorre menzionare il riferimento della presente Gazzetta ufficiale e il numero di serie della proposta in questione.

COMMISSIONE

ECU (*)

17 gennaio 1992

(92/C 12/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

| | | | |
|-------------------------------|----------|----------------------|---------|
| Franco belga e lussemburghese | 42,0042 | Scudo portoghese | 176,328 |
| Marco tedesco | 2,03993 | Dollaro USA | 1,25573 |
| Fiorino olandese | 2,29748 | Franco svizzero | 1,80637 |
| Sterlina inglese | 0,714498 | Corona svedese | 7,42765 |
| Corona danese | 7,91299 | Corona norvegese | 8,01596 |
| Franco francese | 6,95675 | Dollaro canadese | 1,44723 |
| Lira italiana | 1536,76 | Scellino austriaco | 14,3543 |
| Sterlina irlandese | 0,765689 | Marco finlandese | 5,55661 |
| Dracma greca | 235,085 | Yen giapponese | 160,821 |
| Peseta spagnola | 129,164 | Dollaro australiano | 1,69350 |
| | | Dollaro neozelandese | 2,32543 |

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

**Comunicazione delle decisioni prese nell'ambito di varie procedure di gara nel settore agricolo
(cereali)**

(92/C 12/03)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 360 del 21 dicembre 1982, pagina 43)

| Gara permanente | Gara settimanale | |
|---|--|----------------------|
| | Data della decisione della Commissione | Restituzione massima |
| Regolamento (CEE) n. 1144/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le Isole Canarie (GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 23) | 16. 1. 1992 | 127,89 ECU/t |
| Regolamento (CEE) n. 1145/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo ad una misura particolare d'intervento per l'orzo in Spagna (GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 26) | 16. 1. 1992 | offerte rifiutate |
| Regolamento (CEE) n. 1206/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, che indice una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie (GU n. L 116 del 9. 5. 1991, pag. 31) | 16. 1. 1992 | 91,25 ECU/t |
| Regolamento (CEE) n. 1207/91 della Commissione, del 7 maggio 1991, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie (GU n. L 116 del 9. 5. 1991, pag. 34) | 16. 1. 1992 | 79,25 ECU/t |
| Regolamento (CEE) n. 2628/91 della Commissione, del 3 settembre 1991, che indice una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso i paesi delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e le isole Canarie (GU n. L 246 del 4. 9. 1991, pag. 5) | 16. 1. 1992 | offerte rifiutate |
| Regolamento (CEE) n. 2844/91 della Commissione, del 27 settembre 1991, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 54) | 16. 1. 1992 | offerte rifiutate |
| Regolamento (CEE) n. 2845/91 della Commissione, del 27 settembre 1991, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 56) | 16. 1. 1992 | 271,00 ECU/t |
| Regolamento (CEE) n. 2846/91 della Commissione, del 27 settembre 1991, concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di taluni paesi terzi (GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 58) | 16. 1. 1992 | 263,00 ECU/t |

Avviso di riesame del regolamento (CEE) n. 1937/90 della Commissione, che accetta l'impegno offerto riguardo alle importazioni di tessuti di seta pura per nastri di macchine da scrivere originari della Repubblica popolare cinese e del regolamento (CEE) n. 3200/90 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo su tali importazioni

(92/C 12/04)

La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame del regolamento (CEE) n. 1937/90 della Commissione ⁽¹⁾ che accetta l'impegno offerto da un esportatore della Repubblica popolare cinese.

Procedura precedente

Nel novembre 1989 la Commissione ha avviato una procedura antidumping relativa alle importazioni di tessuti di seta pura per nastri di macchine da scrivere originari della Repubblica popolare cinese ⁽²⁾. La denuncia era stata presentata dall'associazione internazionale dei consumatori di filati di fibre sintetiche e di seta naturale (Aiuffass).

In seguito all'inchiesta è stato istituito un dazio antidumping provvisorio con il regolamento (CEE) n. 1937/90. Con lo stesso regolamento la Commissione ha accettato l'impegno sui prezzi offerto dall'unico esportatore cinese noto, China National Silk Import and Export Corporation, Zhejiang Branch e ha esonerato dall'applicazione del dazio antidumping provvisorio le importazioni dei prodotti di tale esportatore, che sono esenti anche dall'applicazione del dazio definitivo che è stato successivamente istituito dal regolamento (CEE) n. 3200/90 del Consiglio ⁽³⁾.

Prodotto

I prodotti in questione sono i tessuti di seta ad armatura a tela fatti di seta greggia e aventi un peso compreso tra 40 g e 50 g al m² ⁽⁴⁾. I prodotti sono usati dall'industria che produce materiali per ufficio per l'inchiostratura e la successiva fabbricazione di bobine di nastri per macchine da scrivere.

Domanda di riesame

Nell'agosto 1991 l'unico esportatore cinese noto, China National Silk Import and Export Corporation, Zhejiang Branch, ha presentato una domanda di riesame dell'impegno accettato con il regolamento (CEE) n. 1937/90.

Giustificazione della domanda di riesame

L'esportatore che ha presentato la domanda di riesame adduce una modifica delle circostanze e sostiene che l'unico produttore comunitario è passato dalla produzione di tessuti di seta pura a quella di tessuti misti di poliesteri e seta.

Dato che i due prodotti sono diversi, le importazioni di tessuti di seta pura dalla Cina non sarebbero più causa di pregiudizio, in mancanza di una produzione comunitaria di tessuti simili a quelli importati.

L'esportatore afferma che le circostanze che hanno motivato l'impegno sono mutate e che tale misura non è più giustificata.

Procedura

Previa consultazione, la Commissione ha accertato che gli elementi di prova della modifica delle circostanze sono sufficienti per giustificare il riesame chiesto dalla China National Silk Import and Export Corporation, Zhejiang Branch in merito all'impegno accettato con il regolamento (CEE) n. 1937/90. Il richiedente è inoltre l'unico esportatore noto del prodotto in questione dalla Repubblica popolare cinese e il dazio antidumping istituito con il regolamento (CEE) n. 3200/90 del Consiglio si basava interamente sulle risultanze relative a tale esportatore. La Commissione ha pertanto deciso di riesaminare, di propria iniziativa, anche il regolamento suddetto.

La Commissione ha quindi riaperto l'inchiesta in conformità dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio ⁽⁵⁾.

Le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni per iscritto, in particolare rispondendo al questionario loro inviato e allegando prove a sostegno. La Commissione sentirà inoltre le parti che ne avranno fatto richiesta al momento di comunicare le loro osservazioni, purché dimostrino di poter essere interessate dall'esito della procedura. Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

⁽¹⁾ GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. C 300 del 29. 11. 1989, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 306 del 6. 11. 1990, pag. 21.

⁽⁴⁾ Secondo la domanda, i prodotti in questione rientrano nel codice NC ex 5007 20 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

Termine

Le informazioni relative al caso in esame, le argomentazioni relative alla domanda di riesame e le eventuali domande di audizione devono essere inviate per iscritto alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale Relazioni esterne (divisione I/C/2), rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles (*) entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso oppure, per le parti notoriamente interessate, al più tardi entro trenta giorni dalla data in cui è stata ricevuta la lettera che

(*) Telex 21877 COMEU B; telefax (32-2) 235 65 05.

accompagna il questionario. La lettera si ritiene ricevuta sette giorni dopo l'invio.

Le parti che non abbiano ricevuto il questionario possono farne richiesta entro due settimane a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso. Tutti i questionari, compresi quelli chiesti dopo la scadenza di tale termine, devono essere inviati, debitamente compilati, all'indirizzo sopra indicato entro 45 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso.

Se le informazioni e le argomentazioni richieste non dovessero pervenire in forma adeguata entro il termine sopra specificato, le autorità della Comunità possono elaborare conclusioni preliminari o finali in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio sulle sostanze coloranti per uso alimentare

(92/C 12/05)

COM(91) 444 def. — SYN 368

(Presentata dalla Commissione il 10 dicembre 1991)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

vista la direttiva del Consiglio 89/107/CEE, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che le differenze tra le normative nazionali concernenti le condizioni d'impiego delle sostanze coloranti negli alimenti ostacolano la libera circolazione dei prodotti alimentari e possono creare condizioni di concorrenza sleale;

considerando che la disciplina dell'uso di questi additivi alimentari e delle relative condizioni deve fondarsi principalmente sull'esigenza di tutelare il consumatore ed evitare che venga tratto in inganno;

considerando che l'impiego di un additivo alimentare può essere preso in considerazione soltanto quando comporta vantaggi per il consumatore;

considerando che le sostanze coloranti sono impiegate per restituire l'aspetto originario agli alimenti il cui colore risulti alterato dalla lavorazione, dall'imballaggio e dalla distribuzione, con conseguente diminuzione della loro appetibilità visiva;

considerando che, oltre ad essere utilizzate per rendere più appetibili i cibi e per colorare prodotti alimentari che altrimenti sarebbero incolore, le sostanze coloranti aiutano ad individuare il sapore solitamente associato ad un particolare alimento;

considerando che le sostanze coloranti sono impiegate per accentuare la colorazione naturale degli alimenti;

considerando che è generalmente convenuto che i prodotti alimentari non lavorati e taluni altri prodotti alimentari di base non dovrebbero contenere additivi;

considerando che, sulla base dei più aggiornati dati scientifici e tossicologici, l'impiego di alcuni di questi additivi deve essere consentito solo in taluni prodotti alimentari e a determinate condizioni;

considerando che occorre definire norme severe per l'impiego di additivi alimentari negli alimenti per i lattanti e la prima infanzia;

considerando che la Commissione adeguerà le disposizioni comunitarie al fine di renderle conformi al disposto della presente direttiva;

considerando che il comitato scientifico per l'alimentazione umana è stato consultato in merito alle sostanze non ancora disciplinate da norme comunitarie;

considerando che, qualora si decida in merito all'appartenenza di un particolare prodotto alimentare ad una determinata categoria, è necessario seguire la procedura di consultazione del comitato permanente per i prodotti alimentari;

⁽¹⁾ GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27.

considerando che la presente direttiva sostituisce in parte la direttiva del Consiglio del 23 ottobre 1962 relativa al ravvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati all'alimentazione umana ⁽¹⁾ modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

considerando che la modifica degli attuali requisiti di purezza delle sostanze coloranti e la nuova definizione di requisiti di purezza ancora mancanti per talune sostanze verranno proposte in base alla procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 89/107/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è una direttiva specifica che costituisce parte integrante della direttiva globale ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/107/CEE.

2. I coloranti sono sostanze che conferiscono un colore ad un alimento o che ne restituiscono la colorazione originaria, ed includono ingredienti naturali dei prodotti alimentari e altri elementi di origine naturale, normalmente non consumati come alimento né usati come ingrediente tipico degli alimenti.

3. Non son considerate sostanze coloranti ai sensi della presente direttiva:

- i prodotti alimentari, gli aromi e i loro componenti, dotati di un effetto colorante secondario, quali la paprica, la curcuma e lo zafferano incorporati durante la lavorazione di prodotti alimentari composti per le loro proprietà aromatiche, di sapidità o nutritive;
- le sostanze coloranti usate per colorare i gusci delle uova e per bollare la carne e le parti esterne dei prodotti alimentari non destinati ad essere consumati, quali i rivestimenti non commestibili di formaggi e l'involucro non commestibile delle salsicce.

Articolo 2

1. Possono essere impiegate come coloranti per prodotti alimentari soltanto le sostanze che figurano all'allegato I.

2. Le sostanze coloranti possono essere usate solo nei prodotti alimentari elencati agli allegati III, IV e V, e alle condizioni ivi specificate.

3. Le sostanze coloranti non possono essere impiegate nei prodotti alimentari elencati all'allegato II, salvo i casi specificamente contemplati agli allegati III, IV e V.

4. Le sostanze coloranti consentite soltanto per taluni usi figurano all'allegato IV.

5. Le sostanze coloranti generalmente ammesse nei prodotti alimentari e le relative condizioni d'impiego sono riportate all'allegato V.

6. I livelli massimi indicati negli allegati si riferiscono ai prodotti alimentari pronti per la vendita salvo diversamente indicato.

Articolo 3

Salve altre disposizioni comunitarie, la presenza di sostanze coloranti è ammessa:

- in prodotti alimentari composti, non elencati nell'allegato II, a condizione che la sostanza colorante sia consentita in uno degli ingredienti del composto; ovvero
- se il prodotto alimentare è destinato esclusivamente alla preparazione di un composto e a condizione che quest'ultimo sia conforme alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 4

Secondo la procedura di cui all'articolo 6, si può decidere sull'appartenenza di un determinato prodotto alimentare ad una delle categorie menzionate all'articolo 2, paragrafi da 2 a 5, nonché stabilire se una sostanza è un colorante ai sensi dell'articolo 1.

Articolo 5

Ogni disposizione necessaria per adeguare l'attuale normativa comunitaria al disposto della presente direttiva è emanata entro sei mesi dalla notificazione di questa secondo la procedura di cui all'articolo 6.

Articolo 6

Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per i prodotti alimentari, in prosieguo denominato «il comitato», viene investito della questione dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare, il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

⁽¹⁾ GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2645/62.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7

Conformemente ai criteri generali dell'allegato II, paragrafo 4, della direttiva 89/107/CEE, entro cinque anni dalla data di emanazione della presente direttiva, la Commissione riesamina le condizioni d'impiego e propone le modificazioni eventualmente necessarie.

Articolo 8

Gli articoli da 1 a 7, l'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino, e paragrafo 2, e gli articoli da 9 a 15 della direttiva del 23 ottobre 1962 sono abrogati.

I riferimenti alle disposizioni abrogate devono intendersi come riferimenti alle corrispondenti disposizioni della presente direttiva.

Articolo 9

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° novembre 1992 al fine di:

- consentire gli scambi e l'uso di prodotti conformi alla presente direttiva entro il 1° novembre 1993;
- vietare gli scambi e l'uso di prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° novembre 1994.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

ELENCO DEI COLORANTI ALIMENTARI AMMESSI

Nota: È autorizzato l'uso di pigmenti di alluminio preparati con le sostanze coloranti specificate in questo allegato

| Numero CEE | Nome comune | Numero C. I. (1) o descrizione |
|------------|---|-----------------------------------|
| E 100 | Curcumina | 75300 |
| E 101 | i) Riboflavina ii) Riboflavina-5'-fosfato | |
| E 102 | Tartrazina | 19140 |
| E 104 | Giallo di chinolina | 47005 |
| E 110 | Giallo tramonto FCF, giallo arancio S | 15985 |
| E 120 | Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio | 75470 |
| E 122 | Azorubina, carmoisina | 14720 |
| E 123 | Amaranto | 16185 |
| E 124 | Ponceau 4R, rosso cocciniglia A | 16255 |
| E 127 | Eritrosina | 45430 |

(1) I numeri C. I. sono ripresi dall'opera *Color Index*, terza edizione, 1982, volumi 1-7, 1315, nonché dalle modifiche 37-40 (125), 41-44 (127-50), 45-48 (130), 49-52 (132-50), 53-56 (135).

| Numero CEE | Nome comune | Numero C. I. (1) o descrizione |
|------------|---|---|
| E 128 | Rosso 2G | 18050 |
| E 129 | Rosso allura AC | 16035 |
| E 131 | Blu patentato V | 42051 |
| E 132 | Indigotina, carminio d'indaco | 73015 |
| E 133 | Blu brillante FCF | 42090 |
| E 140 | Clorofille e clorofilline | 75810 75815 |
| | i) clorofille | |
| | ii) clorofilline | |
| E 141 | Complessi delle clorofille e delle clorofil- line con rame | 75815 |
| | i) complessi delle clorofille con rame | |
| | ii) complessi delle clorofilline con rame | |
| E 142 | Verde S | 44090 |
| E 150a | Caramello semplice (2) | |
| E 150b | Caramello solfito-caustico | |
| E 150c | Caramello ammoniacale | |
| E 150d | Caramello solfito-ammoniacale | |
| E 151 | Nero brillante BN, nero PN | 28440 |
| E 153 | Carbone vegetale | |
| E 154 | Bruno FK | |
| E 155 | Bruno HT | 20285 |
| E 160a | Caroteni | |
| | i) Caroteni misti | 75130 |
| | ii) Beta-carotene | 40800 |
| E 160b | Annatto, bissina, norbissina | 75120 |
| E 160c | Estratto di paprica, capsantina, capsorubina | |
| E 160d | Licopina | |
| E 160e | Beta-apo-8'-carotenale (C 30) | 40820 |
| E 160f | Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carote- nico (C 30) | 40825 |
| E 161b | Luteina | |
| E 161g | Cantaxantina | |
| E 162 | Rosso di barbabetola, betanina | |
| E 163 | Antociani | Estratti dai prodotti ortofrutti- coli con procedimenti fisici |
| E 170 | Carbonato di calcio | 77220 |
| E 171 | Biossido di titanio | 77891 |

(1) I numeri C. I. sono ripresi dall'opera *Color Index*, terza edizione, 1982, volumi 1-7, 1315, nonché dalle modifiche 37-40 (125), 41-44 (127-50), 45-48 (130), 49-52 (132-50), 53-56 (135).

(2) La denominazione Caramello indica le sostanze di colore bruno più o meno accentuato destinate alla colorazione. Tale denominazione non indica il prodotto zuccherato e aromatico ottenuto riscaldando lo zucchero e utilizzato per aromatizzare alimenti (ad es. dolciumi, prodotti di pasticceria e bevande alcoliche).

| Numero CEE | Nome comune | Numero C. I. (1) o descrizione |
|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| E 172 | Ossidi e idrossidi di ferro | 77491, 77492, 77499 |
| E 173 | Alluminio | |
| E 174 | Argento | |
| E 175 | Oro | |
| E 180 | Litolrubina BK | |

(1) I numeri C. I. sono ripresi dall'opera *Color Index*, terza edizione, 1982, volumi 1-7, 1315, nonché dalle modifiche 37-40 (125), 41-44 (127-50), 45-48 (130), 49-52 (132-50), 53-56 (135).

ALLEGATO II

PRODOTTI ALIMENTARI CHE NON DEVONO CONTENERE ADDITIVI COLORANTI, SALVO I CASI SPECIFICAMENTE CONTEMPLATI AGLI ALLEGATI III, IV E V

Prodotti alimentari non lavorati (*)

Acqua minerale ai sensi della direttiva 80/777/CEE (1)

Latte intero, scremato e semiscremato, pastorizzato o sterilizzato (inclusa la sterilizzazione UHT) (**)

Latte fermentato (**)

Latte conservato ai sensi della direttiva 76/118/CEE (**)(2)

Latticello (**)

Panna, anche in polvere (**)

Oli vergini e oli di oliva

Tuorlo, albume, uova intere e uova in polvere

Farina e amido

Pane

Pasta

Zuccheri di cui alla direttiva 73/437/CEE (1)

Conserve di pomodoro e concentrati di pomodoro

Succhi di frutta e nettare di frutta ai sensi della direttiva 75/726/CEE (1)

Conserve di frutta

(*) Ai sensi della presente direttiva sono considerati prodotti alimentari non lavorati i prodotti che non sono stati sottoposti a trattamenti che comportano un cambiamento sostanziale dello stato originario del prodotto. Essi possono tuttavia essere stati ad esempio tagliati, separati, sezionati, disossati, scorticati, pelati, sbucciati, macinati, tagliuzzati, puliti, selezionati, privati degli scarti, surgelati o refrigerati.

(**) Non aromatizzati.

(1) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 1.

(2) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 49.

(3) GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 71.

(4) GU n. L 311 dell'1. 12. 1975, pag. 40.

Extra confetture, extra gelatine e crema di marroni ai sensi della direttiva 79/693/CEE (*)

Pesce, carne e carne di volatili

Cacao e prodotti a base di cioccolato di cui alla direttiva 73/241/CEE (*)

Caffè, compreso il caffè solubile

Tè, estratti di tè e tisane, compresi i preparati solubili di tè

Spezie

Vino ai sensi della direttiva 87/822/CEE (*)

Alimenti per lattanti e per la prima infanzia di cui alla direttiva 89/398/CEE (*)

Miele

(*) GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 5.

(*) GU n. L 63 del 5. 3. 1974, pag. 34.

(*) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(*) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27.

ALLEGATO III

PRODOTTI ALIMENTARI CUI È CONSENTITO AGGIUNGERE SOLO DETERMINATE SOSTANZE COLORANTI

| Prodotti alimentari | Additivo colorante consentito | Livello massimo |
|--|---|-----------------|
| Pane integrale, nero o al malto | E 150a Caramello semplice E 150b Caramello solfito-caustico E 150c Caramello ammoniacale E 150d Caramello solfito-ammoniacale | Quantum satis |
| Birra | E 150a Caramello semplice E 150b Caramello solfito-caustico E 150c Caramello ammoniacale E 150d Caramello solfito-ammoniacale | Quantum satis |
| Burro (incluso il burro semigrasso e il burro concentrato) | E 160a Caroteni E 160b Annatto, bissina, norbissina | Quantum satis |
| Margarina, margarina semigrassa, altre emulsioni di grassi e grassi essenzialmente senza acqua | E 100 Curcumina E 160a Caroteni E 160b Annatto, bissina, norbissina | Quantum satis |
| Formaggio | E 131 Blu patentato V E 140 Clorofille e clorofilline E 141 Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame E 153 Carbone vegetale E 160a Caroteni E 160b Annatto, bissina, norbissina E 171 Biossido di titanio | Quantum satis |

| Prodotti alimentari | Additivo colorante consentito | Livello massimo |
|---|---|---|
| Oli vegetali raffinati (unicamente per ristabilire il colore) escluso olio di oliva | E 100 Curcumina E 160a Caroteni E 160b Annatto, bissina, norbissina | Quantum satis |
| Chorizo | E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A | 200 mg/kg 250 mg/kg |
| Sobrasada | E 110 Giallo tramonto FCF E 124 Rosso Ponceau 4R, rosso cocciniglia A | 135 mg/kg 200 mg/kg |
| «Pasturmas» (rivestimento esterno commestibile) | E 100 Curcumina E 101 i) Riboflavina, ii) Riboflavina-5'-fosfato E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio | Quantum satis |
| Salsiccia (compreso salame, cervelat e hot dog), patè, «luncheon meat» e torte di carne, burger con un contenuto in carne o grassi di almeno 82 % e con un contenuto di cereali di almeno 6 % | E 100 Curcumina E 110 Giallo tramonto FCF E 120 Cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio E 124 Ponceau 4R Rosso cocciniglia A E 129 Rosso Allura AC E 150a Caramello semplice E 150b Caramello solfito-caustico E 150c Caramello ammoniacale E 150d Caramello solfito-ammoniacale E 160a Caroteni E 160b Annatto, bissina, norbissina E 160c Estratto di paprica capsantina, capsorubina E 162 Rosso di barbabietola betanina | 20 mg/kg 50 mg/kg 100 mg/kg 40 mg/kg 150 mg/kg Quantum satis Quantum satis Quantum satis Quantum satis 20 mg/kg 20 mg/kg 10 mg/kg Quantum satis |

ALLEGATO IV

SOSTANZE COLORANTI CONSENTITE SOLO PER USI SPECIFICI

| Sostanza colorante | Prodotto alimentare | Livello massimo |
|---------------------|--|-----------------------------------|
| E 127 Eritrosina | Ciliegie da cocktail e ciliegie candite Ciliegie in sciroppo e ciliegie per cocktail di frutta | 200 mg/kg 150 mg/kg |
| E 128 Rosso 2G | Salsiccia contenuto di almeno 6 % di amido Decorazioni e ricoperture Farina di proteine vegetali | 20 mg/kg 50 mg/kg 150 mg/kg |
| E 154 Bruno FK | Pesce affumicato e salato | 20 mg/kg |
| E 161g Cantaxantina | Salsicce cotte | 30 mg/kg |
| E 173 Alluminio | Ricopertura esterna di prodotti a base di zucchero per la decorazione di torte e pasticcini | Quantum satis |

| Sostanza colorante | Prodotto alimentare | Livello massimo |
|----------------------|---|-----------------|
| E 174 Argento | Ricopertura esterna di dolci (escluso il cioccolato) Liquori | Quantum satis |
| E 175 Oro | Ricopertura esterna di dolci (escluso il cioccolato) Liquori | Quantum satis |
| E 180 Litolrubina BK | Superficie commestibili di formaggi | Quantum satis |

ALLEGATO V

COLORANTI AUTORIZZATI IN PRODOTTI ALIMENTARI DIVERSI DA QUELLI ELENCATI AGLI ALLEGATI II E III

1. Le seguenti sostanze coloranti possono essere impiegate quantum satis in tutti i prodotti alimentari salvo quelli di cui agli allegati II e III:

- E 101 i) Riboflavina
ii) Riboflavina-5'-fosfato
- E 140 Clorofille e clorofilline
- E 141 Complessi delle clorofille e delle clorofilline con rame
- E 150a Caramello semplice
- E 150b Caramello solfito-caustico
- E 150c Caramello ammoniacale
- E 150d Caramello solfito-ammoniacale
- E 153 Carbone vegetale
- E 160a Caroteni
- E 160c Estratto di paprica, capsantina, capsorubina
- E 162 Rosso di barbabietola, betanina
- E 163 Antociani
- E 170 Carbonato di calcio
- E 171 Biossido di titanio
- E 172 Ossidi e idrossidi di ferro

2. Le seguenti sostanze coloranti possono essere usate da sole o associate, fino al livello massimo specificato, negli alimenti indicati nella tabella che segue.

- E 100 Curcumina
- E 102 Tartrazina
- E 104 Giallo di chinolina
- E 110 Giallo tramonto FCF,
giallo arancio S
- E 120 Cocciniglia, acido carminico, carminio
- E 122 Azorubina, carmoisina
- E 123 Amaranto (*)

(*) Il livello massimo dell'E 123 (amaranto) non dovrebbe superare i 30 mg/kg o 30 mg/l secondo il caso.

- E 124 Ponceau 4R, rosso cocciniglia A
 E 129 Rosso Allura AC
 E 131 Blu patentato V
 E 132 Indigotina, carminio d'indaco
 E 133 Blu brillante FCF
 E 142 Verde S
 E 151 Nero brillante BN, nero PN
 E 155 Bruno HT
 E 160b Annatto, bissina, norbissina
 E 160d Licopina
 E 160e Beta-apo-8'-carotenale (C 30)
 E 160f Estere etilico dell'acido beta-apo-8'-carotenico (C 30)
 E 161b Luteina

| Prodotti alimentari | Livello massimo |
|--|-----------------|
| Bevande analcoliche aromatizzate (*) | 100 mg/l |
| Confetture, gelatine, marmellate e prodotti simili a base di frutta | 200 mg/kg |
| Frutta candita | 200 mg/kg |
| Conserve di frutta rossa | 200 mg/kg |
| Dolciumi | 300 mg/kg |
| Decorazioni e ricoperture (*) | 500 mg/kg |
| Cereali da colazione | 200 mg/kg |
| Prodotti da forno pregiati (ad es. pasticcini viennesi, fette biscottate, biscotti, torte e cialde) (*) | 200 mg/kg |
| Gelati (*) | 150 mg/kg |
| Formaggi lavorati | 200 mg/kg |
| Dessert (*) | 150 mg/kg |
| Verdure e frutta sott'aceto, in salamoia o sott'olio | 150 mg/kg |
| Salse, condimenti e aromi (*) | 500 mg/kg |
| Senape | 300 mg/kg |
| Paste di pesce e di crostacei, uova di pesce, succedanei del salmone, «suri- rimi», pesce affumicato, e conserve di pesce | 500 mg/kg |
| Salatini pronti | 200 mg/kg |
| Crosta commestibile dei formaggi e budelli di collagene commestibili | Quantum satis |
| Vini di frutta, bevande alcoliche e vini aromatizzati (*) | 200 mg/l |
| Sidro di mele o sidro di pere | 100 mg/l |
| Preparazioni dietetiche per usi particolari (*) | 50 mg/kg |
| Supplementi dietetici | Quantum satis |
| Minestre e brodi (*) | 300 mg/kg |
| Conservate di leguminose | 200 mg/kg |
| Farina di proteine vegetabili | 100 mg/kg |

(*) I livelli massimi si riferiscono ai prodotti alimentari pronti al consumo e preparati secondo le istruzioni del produttore.

Proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio concernente un sistema comunitario di assegnazione di un'etichetta ecologica ⁽¹⁾

(92/C 12/06)

COM(91) 544 def.

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE il 12 dicembre 1991)

⁽¹⁾ GU n. C 75 del 20. 3. 1991, pag. 23.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 S,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che le finalità e i principi della politica della Comunità in materia ambientale, come stabiliti nei programmi d'azione della Comunità europea in materia ambientale ⁽¹⁾, mirano in particolare a prevenire, ridurre ed eliminare, per quanto possibile l'inquinamento, segnatamente alla fonte, nonché a garantire una sana gestione delle risorse di materie prime, fondandosi inoltre sul principio «chi inquina paga»; che il quarto programma d'azione della Comunità europea in materia ambientale (1987-1991) ⁽²⁾ sottolinea l'opportunità di sviluppare una politica in favore dei prodotti puliti;

considerando che il Consiglio ha invitato la Commissione nella risoluzione del 17 maggio 1990 ⁽³⁾ a presentare il più presto possibile una proposta per un sistema comunitario di eco-etichettatura ecologica, che tenga conto dell'impatto ambientale durante il ciclo di vita del prodotto;

⁽¹⁾ GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 1.

GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

GU n. C 70 del 18. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 328 del 7. 12. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. C 122 del 18. 5. 1990, pag. 2.

TESTO ORIGINALE

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 19 giugno 1987 sulla gestione dei rifiuti e sulla discarica di rifiuti (¹), ha appoggiato l'introduzione di un'etichetta ecologica comunitaria per prodotti ecologici;

considerando che vi è un crescente interesse del pubblico per un'informazione sui prodotti nocivi all'ambiente; che almeno in uno Stato membro già esiste un sistema di assegnazione di etichetta per tali prodotti, mentre altri Stati membri prendono in considerazione di introdurre tale sistema;

considerando che un sistema di assegnazione di un'etichetta ecologica per prodotti nocivi all'ambiente indicherà le alternative più favorevoli, costituendo così una guida per i consumatori e gli utenti;

considerando che tale funzione di guida può essere meglio realizzata stabilendo criteri uniformi per il sistema di assegnazione di un'etichetta, valida in tutta la Comunità; che i sistemi autonomi presenti o futuri, di assegnazione di etichetta possono continuare ad applicarsi per un periodo di cinque anni; che alla fine di tale periodo la Commissione riesaminerà tale soluzione alla luce dell'esperienza acquisita;

considerando che il sistema di assegnazione di etichetta si applicherà su base volontaria; che tale approccio, fondandosi sulle forze di mercato, contribuirà alla ricerca e allo sviluppo, in particolare di tecnologie meno inquinanti, conducendo pertanto all'innovazione;

considerando che si devono assicurare un'uniforme applicazione dei criteri e una conformità alle procedure in tutta la Comunità;

considerando che il sistema di assegnazione di un'etichetta ecologica tiene conto degli interessi di tutti i settori e categorie coinvolte e cioè l'industria, il commercio, i consumatori e gli ecologisti, prevedendone quindi la partecipazione alla procedura di assegnazione di un'etichetta ecologica per singoli prodotti, conformi ai criteri stabiliti;

considerando che tale etichetta deve essere complementare ad altri sistemi comunitari di etichettatura presenti o futuri, in particolare quelli che forniscono informazioni sul consumo di energia;

TESTO MODIFICATO

considerando che con il presente regolamento devono essere creati i presupposti per l'introduzione nella Comunità di un sistema unitario di etichettatura ecologica;

invariato

considerando che il sistema di assegnazione di etichetta si applicherà su base volontaria; che tale approccio, fondandosi sulle forze di mercato, contribuirà alla ricerca e allo sviluppo, in particolare di tecnologie meno inquinanti, conducendo pertanto all'innovazione; che, così facendo, l'etichetta ecologica incoraggerà le imprese europee a tener conto del fattore ambiente nella loro strategia, il che le collocherà in posizione favorevole nell'ambito della concorrenza internazionale;

invariato

considerando che il sistema di assegnazione di un'etichetta ecologica tiene conto degli interessi di tutti i settori e categorie coinvolte e cioè l'industria, il commercio, i consumatori e gli ecologisti, prevedendone quindi la partecipazione alla procedura di selezione delle categorie di prodotti suscettibili di essere oggetto di un'etichetta, nonché dei criteri di assegnazione;

invariato

(¹) GU n. C 190 del 20. 7. 1987, pag. 154.

TESTO ORIGINALE

considerando che si devono affidare all'Agenzia europea per l'ambiente taluni compiti connessi all'elaborazione di etichette ecologiche e di criteri per l'assegnazione di tali etichette a prodotti, tecnologie, beni, servizi e programmi che preservano le risorse naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

FINALITÀ E CAMPO D'APPLICAZIONE

*Articolo 1***Finalità**

1. Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario di assegnazione di un'etichetta ecologica intesa a promuovere i prodotti che, essendo meno nocivi per l'ambiente, hanno un impatto globale sull'ambiente stesso significativamente minore rispetto ad altri prodotti dello stesso gruppo.

2. Il sistema di assegnazione di un'etichetta ha lo scopo di:

- indurre i produttori a progettare e fabbricare prodotti aventi un minore impatto ambientale durante le fasi di produzione, distribuzione, consumo e uso, nonché di eliminazione dopo l'uso medesimo;
- fornire ai consumatori una migliore informazione sulle proprietà ecologiche dei prodotti.

Queste soluzioni alternative di prodotti più favorevoli all'ambiente non devono compromettere la sicurezza dei prodotti stessi o dei lavoratori né incidere in modo significativo sull'idoneità del prodotto all'uso.

3. Alla diminuzione dell'impatto ambientale si perviene riducendo al minimo:

- l'uso di risorse naturali e di fonti di energia;
- le emissioni nell'atmosfera, nell'acqua e nel suolo;
- la produzione di rifiuti e rumore;
- e prolungando al massimo il ciclo di vita del prodotto, ricorrendo inoltre, ove sia possibile, a tecnologie pulite che assicurino un elevato livello di tutela dell'ambiente.

TESTO MODIFICATO

1. Il presente regolamento istituisce un sistema comunitario di assegnazione di un'etichetta ecologica intesa a promuovere lo sviluppo, la fabbricazione, la commercializzazione e l'utilizzazione di prodotti non nocivi all'ambiente, che hanno un impatto globale sull'ambiente stesso significativamente minore rispetto ad altri prodotti dello stesso gruppo.

2. Il sistema di assegnazione di un'etichetta ha lo scopo di:

- indurre i produttori a progettare e fabbricare prodotti aventi un minore impatto ambientale durante le fasi di produzione, distribuzione, consumo ed uso, nonché di eliminazione dopo l'uso medesimo;
- orientare la scelta dei consumatori verso prodotti e tecnologie che rispettino l'ambiente.

Questi prodotti ecologicamente compatibili non devono compromettere la sicurezza dei prodotti stessi o la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori né incidere in modo significativo sull'idoneità del prodotto all'uso.

3. Alla diminuzione dell'impatto ambientale si perviene riducendo al minimo:

- l'uso di risorse naturali e di fonti di energia;
- il consumo di materie prime;
- le emissioni nell'atmosfera, nell'acqua e nel suolo;
- la produzione di rifiuti e rumore;

e ricorrendo a tecnologie pulite, a rischio minimo e sostenibili che assicurino un elevato livello di tutela dell'ambiente e prevengano la distruzione dell'ecosistema.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Articolo 2

invariato

Campo di applicazione

Il presente regolamento non si applica ai prodotti alimentari, alle bevande e ai prodotti farmaceutici.

*Articolo 3***Definizioni**

Ai fini del presente regolamento sono:

- a) «sostanza»: gli elementi chimici ed i loro composti come definiti dall'articolo 2 della direttiva 67/548/CEE ⁽¹⁾;
- b) «preparato»: i miscugli o le soluzioni, come definiti dall'articolo 2 della direttiva 88/379/CEE ⁽²⁾;
- c) «gruppo di prodotti»: i prodotti destinati a scopi analoghi d'uso equivalente;
- d) «dalla culla alla tomba»: il ciclo di vita di un prodotto, dalla produzione alla distribuzione, al consumo e all'uso, fino all'eliminazione dopo l'uso.

*Articolo 4***Altre disposizioni comunitarie**

Il presente regolamento lascia impregiudicate le altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei prodotti, nonché le disposizioni della direttiva 83/189/CEE ⁽³⁾.

CAPITOLO II

DETERMINAZIONE DEI GRUPPI DI PRODOTTI E DEI CRITERI*Articolo 5***Gruppi di prodotti**

1. I gruppi di prodotti sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 9.
2. Ogni gruppo di prodotti è definito in modo da includere al suo interno tutti i prodotti in concorrenza fra loro destinati a scopi analoghi di uso equivalente.
3. I criteri generali e specifici per ogni gruppo di prodotti sono conformi al disposto degli articoli 6 e 7.

1. I gruppi di prodotti e le relative validità sono determinati secondo la procedura di cui agli articoli 8 e 9.
2. Ogni gruppo di prodotti è definito in modo da includere al suo interno tutti i prodotti destinati a uno scopo analogo di uso equivalente.
3. I criteri ambientali specifici per ogni gruppo di prodotti sono conformi al disposto degli articoli 6 e 7.

⁽¹⁾ GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

4. Le domande per la costituzione di un nuovo gruppo di prodotti vengono presentate agli organismi competenti di cui all'articolo 11. L'organismo competente decide se chiedere alla Commissione di sottoporre una proposta al comitato consultivo di cui all'articolo 9.

invariato

*Articolo 6***Principi generali**

1. L'etichetta ecologica è assegnata soltanto ai prodotti che non violino le disposizioni comunitarie in materia di sanità, sicurezza ed ambiente.

1. L'etichetta ecologica può essere assegnata ai prodotti conformi alle disposizioni comunitarie in materia di sanità, sicurezza ed ambiente.

2. L'etichetta ecologica non può essere assegnata a sostanze e preparati classificati come pericolosi ai sensi della direttiva 67/548/CEE. La sua assegnazione è altresì esclusa per i prodotti che contengono una sostanza o un preparato classificati come pericolosi ai sensi della citata direttiva e potenzialmente nocivi per l'uomo e/o l'ambiente.

invariato

3. L'etichetta ecologica è assegnata soltanto ai prodotti il cui processo di fabbricazione non violi la normativa comunitaria in materia ambientale e non sia potenzialmente nocivo per l'uomo e/o l'ambiente, in misura significativa.

3. L'etichetta ecologica non è assegnata ai prodotti il cui processo di fabbricazione non sia conforme alla normativa comunitaria o degli Stati membri in materia ambientale e sia potenzialmente nocivo per l'uomo e/o l'ambiente, in misura significativa.

4. L'etichetta ecologica è assegnata ai prodotti che rispondono alle finalità di cui all'articolo 1. Essa deve riflettere lo «stato della tecnica» contribuendo al miglioramento della qualità dell'ambiente.

invariato

5. I prodotti importati nella Comunità ai quali si vorrebbe assegnare l'etichetta ecologica sono soggetti alle stesse disposizioni rigorose che si applicano ai prodotti fabbricati nella Comunità.

*Articolo 7***Elaborazione dei criteri specifici**

1. I criteri ecologici specifici per ogni gruppo di prodotti sono stabiliti secondo un metodo «dalla culla alla tomba», avendo riguardo delle finalità di cui all'articolo 1. Essi devono essere stabiliti con riferimento allo schema riportato nell'allegato I, basarsi sull'uso di tecnologie pulite, ove sia possibile, ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente.

invariato

1. I criteri ecologici specifici per ogni gruppo di prodotti sono stabiliti secondo un metodo «dalla culla alla tomba», conformemente al disposto combinato dell'articolo 1 e dell'articolo 6. Essi devono essere stabiliti con riferimento allo schema riportato nell'allegato I; devono essere chiari, precisi e rigorosi, basarsi sull'uso di tecnologie pulite, a rischio minimo e sostenibili nonché assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente.

2. L'Agenzia europea per l'ambiente, in prosieguo denominata «l'Agenzia», cura su richiesta della Commissione i lavori preparatori di carattere scientifico e tecnico necessari alla determinazione dei criteri.

invariato

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Articolo 7 bis

1. Per definire le categorie di prodotti e i criteri ecologici specifici di cui all'articolo 7, e prima di elaborare un progetto da sottoporre al comitato di cui all'articolo 9, la Commissione consulta i principali ambienti interessati, riuniti a tal fine in un forum consultivo.

2. Dovrebbero far parte di tale forum almeno i rappresentanti a livello comunitario dei seguenti gruppi di interesse:

- l'industria,
- il commercio,
- le organizzazioni dei consumatori,
- le organizzazioni per la tutela ambientale,
- gli esperti indipendenti.

Ognuno di questi gruppi dispone al massimo di tre seggi.

I gruppi di interesse che fanno parte del forum dovrebbero garantire una rappresentanza adeguata secondo le categorie di prodotti interessati.

3. La Commissione prende in considerazione il parere espresso dal forum al momento dell'elaborazione del progetto che sottopone al comitato di cui all'articolo 9.

Articolo 8

invariato

Adozione dei criteri specifici

Salvo il disposto dell'articolo 22, i criteri ecologici specifici per ciascun gruppo di prodotti, di cui all'articolo 7, sono adottati dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 9.

*Articolo 9***Comitato consultivo**

1. La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto eventualmente procedendo a votazione.

TESTO ORIGINALE

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figure a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

2. La Commissione può consultare il comitato su qualsiasi questione connessa all'operatività del sistema di assegnazione di un'etichetta ecologica.

CAPITOLO III

L'ASSEGNAZIONE DI UN'ETICHETTA ECOLOGICA A SINGOLI PRODOTTI

*Articolo 10***L'etichetta ecologica**

1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, l'etichetta ecologica riprodotta nell'allegato II è assegnata ai prodotti che più si conformano al disposto degli articoli 6 e 7.

2. La presentazione delle domande per l'uso delle etichette segue la procedura stabilita dall'articolo 12.

La decisione di assegnare un'etichetta ai singoli prodotti che più si conformano ai criteri di cui agli articoli 6 e 7 è presa da un comitato di assegnazione costituito ai sensi dell'articolo 13.

3. I motivi principali alla base dell'assegnazione dell'etichetta ecologica sono menzionati in forma codificata, se possibile sull'etichetta o accanto ad essa e ne costituiscono elemento integrante. Il codice è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 9.

4. L'etichetta è assegnata per un periodo di tempo determinato, connesso al periodo di validità dei criteri, e che può essere modificato se necessario previo riesame.

5. L'etichetta ecologica può essere utilizzata solo previo contratto sulle condizioni d'uso stipulato con l'organismo competente, al quale la domanda è stata presentata.

6. È vietato un uso dell'etichetta ideologica atto ad indurre in inganno il consumatore.

TESTO MODIFICATO

invariato

1. Per realizzare le finalità di cui all'articolo 1, l'etichetta ecologica riprodotta nell'allegato II è assegnata quale emblema ai prodotti che si conformano al disposto degli articoli 6 e 7.

2. La presentazione delle domande per l'uso delle etichette segue la procedura stabilita dall'articolo 12.

La decisione di assegnare un'etichetta ai singoli prodotti che si conformano ai criteri di cui agli articoli 6 e 7 è adottata dall'organismo competente costituito ai sensi dell'articolo 11, secondo la procedura di cui all'articolo 12.

3. Per garantire ai consumatori una sufficiente trasparenza dell'informazione i motivi principali alla base dell'assegnazione dell'etichetta ecologica sono menzionati sull'etichetta, in base a modalità da fissare secondo la procedura di cui all'articolo 9.

invariato

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

*Articolo 11***Designazione degli organismi competenti**

Ogni Stato membro designa uno o più organismi, in prosieguo denominato «organismo competente», cui spetta l'esecuzione dei compiti indicati dall'articolo 12 e ne informa la Commissione. L'organismo competente è indipendente da interessi industriali o commerciali.

*Articolo 12***Domande di assegnazione di un'etichetta ecologica**

1. I fabbricanti o gli importatori possono chiedere l'assegnazione di un'etichetta all'organismo competente dello Stato membro dove il prodotto è fabbricato o nel quale è importato.

L'organismo competente valuta le proprietà ecologiche del prodotto in rapporto ai principi generali e ai criteri specifici stabiliti per il gruppo di prodotti.

2. L'organismo competente può richiedere a colui che ha presentato la domanda di etichetta di sottoporli a fini di controllo l'intero prodotto o parte di esso.

3. Dopo la valutazione del prodotto, l'organismo competente decide se la domanda di assegnazione di un'etichetta vada sottoposta al comitato di assegnazione previsto dall'articolo 13.

4. Se la domanda di un'etichetta viene respinta, l'organismo competente comunica al richiedente i motivi del diniego.

Per tali fattispecie gli Stati membri prevedono un procedimento di ricorso.

5. Un'impresa può ritirare la domanda di una nuova etichetta o cessare l'uso di un'etichetta preesistente, previa comunicazione all'organismo competente interessato.

1. I fabbricanti o gli importatori possono chiedere l'assegnazione di un'etichetta all'organismo competente dello Stato membro dove il prodotto è fabbricato o nel quale è importato.

L'organismo competente valuta le proprietà ecologiche del prodotto in rapporto ai principi generali e ai criteri ambientali specifici stabiliti per il gruppo di prodotti. Se il prodotto è conforme a tutti i criteri stabiliti, deve essere assegnata l'etichetta ecologica.

2. I richiedenti trasmettono all'organismo competente tutte le informazioni necessarie per la valutazione del prodotto e mettono eventualmente a disposizione, per verifica, il prodotto o parte di esso.

3. Dopo la valutazione del prodotto, l'organismo competente decide in merito all'assegnazione dell'etichetta. In caso di decisione positiva, esso trasmette alla Commissione la propria decisione e i risultati della valutazione. La Commissione informa immediatamente gli altri Stati membri. Trascorsi 45 giorni dalla trasmissione della comunicazione, l'organismo competente può assegnare l'etichetta ambientale a meno che la Commissione o un altro Stato membro non gli trasmetta, entro tale termine, obiezioni motivate all'assegnazione dell'etichetta ecologica. Qualora tali obiezioni siano sollevate, la Commissione, su richiesta dell'organismo competente, sottopone la proposta di assegnazione dell'etichetta, per decisione, al comitato di assegnazione di cui all'articolo 9.

invariato

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

*Articolo 13***Il comitato di assegnazione**

Per l'assegnazione delle etichette ai singoli prodotti che più si conformano al disposto degli articoli 6 e 7, è costituito un comitato di assegnazione.

- 1) Il comitato di assegnazione è composto di 18 membri titolari, cioè un rappresentante per ogni Stato membro e un rappresentante per i seguenti gruppi d'interesse:
 - industria,
 - commercio,
 - organizzazioni di consumatori,
 - organizzazioni ecologiche,
 - organizzazioni di lavoratori,
 - mezzi di comunicazione.
- 2) Per ogni membro titolare viene nominato un membro supplente.
- 3) I membri titolari e i membri supplenti del comitato di assegnazione sono nominati dal Consiglio sulla base di:
 - una proposta degli Stati membri per i rappresentanti degli Stati membri;
 - una proposta della Commissione per i rappresentanti dei gruppi d'interesse.

Nel nominare i membri del comitato di assegnazione, il Consiglio persegue un giusto equilibrio tra i vari gruppi d'interesse nella composizione del comitato di assegnazione.

- 4) L'elenco dei membri titolari e dei membri supplenti è oggetto di pubblicazione notiziale nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

6. Nell'ambito di una richiesta di assegnazione dell'etichetta ecologica, l'organismo competente può giungere alla conclusione che il prodotto non appartenga ad alcuno dei gruppi di prodotti per i quali sono già fissati i criteri. In tal caso, l'organismo competente decide in merito all'eventualità di sottoporre all'approvazione della Commissione una proposta di creazione di un nuovo gruppo di prodotti.

7. Gli organismi competenti conservano registri di tutte le richieste presentate e in corso di esame nonché di tutte le richieste accolte o respinte. Ogni organismo competente trasmette periodicamente agli altri organismi omologhi, in forma definita di concerto con la Commissione, una sintesi di tali dati.

8. I membri dell'organismo competente incaricati dell'esame di una domanda di etichettatura non possono avere alcun vincolo nei confronti delle imprese interessate né avere interessi in tali imprese.

invariato

Soppresso

Soppresso

1) Soppresso

2) Soppresso

3) Soppresso

4) Soppresso

| TESTO ORIGINALE | TESTO MODIFICATO |
|--|------------------|
| 5) Il mandato dei membri titolari e dei membri supplenti ha una durata di tre anni ed è rinnovabile. | 5) Soppresso |
| 6) Alla scadenza del mandato i membri titolari e i membri supplenti restano in carica fino alla loro sostituzione od al rinnovo del loro mandato. | 6) Soppresso |
| 7) Il mandato di un membro cessa prima della scadenza del triennio a causa di sue dimissioni o di notificazione di revoca da parte dello Stato membro interessato. | 7) Soppresso |
| Per il restante periodo del mandato viene nominato un sostituto secondo la procedura di cui al paragrafo 3. | |
| 8) Il comitato di assegnazione nomina un presidente e un vicepresidente e adotta il proprio regolamento interno. | 8) Soppresso |
| 9) Il comitato di assegnazione prende tutte le decisioni a maggioranza di due terzi dei membri. | 9) Soppresso |
| 10) Nell'esaminare le proposte degli organismi competenti, il comitato di assegnazione sceglie per l'assegnazione delle etichette prodotti che più si conformano al disposto dagli articoli 6 e 7. | 10) Soppresso |
| 11) Se il comitato di assegnazione decide di non assegnare l'etichetta ad un singolo prodotto, enuncia i motivi di diniego. | 11) Soppresso |
| 12) Il comitato di assegnazione comunica le sue decisioni motivate ai richiedenti e alla Commissione. La Commissione le pubblica nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> affinché tutti gli interessati possano formulare osservazioni in merito. | 12) Soppresso |
| La Commissione può fare opposizione contro questa decisione entro un termine di due mesi, quando constatati un manifesto errore di valutazione o un grave vizio di forma. In questo caso rinvia la domanda al comitato di assegnazione per riesame. | |
| Inoltre, qualsiasi persona alla quale la decisione del comitato di assegnazione arrechi pregiudizio, può presentare alla Commissione entro 30 giorni dalla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale delle Comunità europee</i> una richiesta di riesame della decisione per errore manifesto o grave vizio di forma. La Commissione esamina la richiesta nel quadro del procedimento di opposizione previsto dal secondo comma. Essa rinvia il fascicolo al comitato di assegnazione per riesame, quando ritenga che la richiesta vada accolta, e ne informa di conseguenza il richiedente. Se la richiesta non può essere accolta, la Commissione comunica al richiedente la decisione di respingere la richiesta. | |
| La decisione del comitato di assegnazione si considera approvata dalla Commissione, se questa non ha fatto opposizione entro il termine di due mesi. | |

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Articolo 14

invariato

L'Agenzia europea dell'ambiente

1. L'Agenzia cura, consultandosi con idonei organismi scientifici e tecnici, i lavori preparatori necessari per la determinazione dei criteri specifici, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2.

2. L'Agenzia formula, in cooperazione con gli organismi competenti, proposte sulla forma e la portata delle informazioni che un richiedente ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, deve inviare all'autorità competente, e sulle procedure che l'organismo competente deve seguire nel valutare e nel trasmettere la domanda di un'etichetta ecologica.

3. L'Agenzia assiste il comitato di assegnazione nell'esecuzione dei suoi compiti.

3. Soppresso

Articolo 15

invariato

Condizioni d'uso

1. L'organismo competente stipula i contratti per le condizioni d'uso dell'etichetta.

2. Le condizioni d'uso dell'etichetta comprendono la tassa che il richiedente deve pagare per l'uso dell'etichetta. Detta tassa è stabilita ad un livello che copra tutti i costi ragionevoli sostenuti dall'organismo competente e dal comitato di assegnazione.

2. Le condizioni d'uso dell'etichetta comprendono la tassa che il richiedente deve pagare per l'uso dell'etichetta. Detta tassa è stabilita ad un livello che copra tutti i costi ragionevoli sostenuti dall'organismo competente di assegnazione.

Le condizioni d'uso includono inoltre clausole sulla revoca dell'autorizzazione all'uso dell'etichetta.

invariato

3. La durata dell'autorizzazione all'uso dell'etichetta non eccede il periodo di validità dei criteri per il relativo gruppo di prodotti.

CAPITOLO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

*Articolo 16***Riservatezza**

1. Se il fabbricante o l'importatore considera che le informazioni ottenute in forza dell'articolo 12 sono riservate, commercialmente importanti e che la loro divulgazione potrebbe nuocere alla sua attività industriale o commerciale, il richiedente di un'etichetta può indicare gli specifici elementi delle informazioni da tenere segreti nei confronti di tutti i soggetti estranei all'organismo competente, al comitato di assegnazione e alla Commissione. La richiesta di riservatezza va pienamente comprovata.

1. Se il fabbricante o l'importatore considera che le informazioni ottenute in forza dell'articolo 12 sono riservate, commercialmente importanti e che la loro divulgazione potrebbe nuocere alla sua attività industriale o commerciale, il richiedente di un'etichetta può indicare gli specifici elementi delle informazioni da tenere segreti nei confronti di tutti i soggetti estranei all'organismo competente e alla Commissione. La richiesta di riservatezza va pienamente comprovata.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

2. L'organismo competente riceve la domanda e decide quali informazioni debbano restare segrete e ne informa il richiedente dell'etichetta.

invariato

3. Debbono essere in ogni caso disponibili le seguenti informazioni:

- la denominazione del prodotto;
- il fabbricante o l'importatore del prodotto;
- i motivi e le informazioni pertinenti ai fini dell'assegnazione o del diniego dell'etichetta.

4. Gli organismi competenti e i membri del comitato di assegnazione sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nel corso dei procedimenti.

*Articolo 17***Pubblicazione**

1. La Commissione pubblica i gruppi di prodotti e i relativi criteri specifici nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

1. La Commissione pubblica i gruppi di prodotti e i relativi criteri ambientali specifici, nonché il relativo periodo di validità, nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. La Commissione provvede altresì a che sia pubblicato l'elenco dei prodotti ai quali è stata concessa un'etichetta ecologica e i nominativi dei relativi fabbricanti ed importatori.

invariato

3. La Commissione pubblica sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* inoltre le denominazioni degli organismi competenti.

*Articolo 18***Informazioni**

Gli Stati membri provvedono a che i consumatori e le imprese siano informati sui seguenti punti:

- a) le finalità del sistema comunitario di assegnazione di un'etichetta ecologica;
- b) i gruppi di prodotti selezionati;
- c) i criteri generali e specifici per gruppi di prodotti;
- d) i prodotti ai quali è stata assegnata un'etichetta ecologica;
- e) le procedure per la presentazione di una domanda di etichetta ecologica;
- f) l'organismo competente dello Stato membro.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

*Articolo 19***Pubblicità**

1. La pubblicità di un prodotto può far riferimento all'etichetta ecologica solo dopo l'assegnazione dell'etichetta ed esclusivamente in rapporto al prodotto specifico per il quale questa è stata concessa.

2. È vietata qualsiasi pubblicità o etichettatura atta a ingenerare confusione con l'etichetta ecologica.

2. È vietata qualsiasi pubblicità o etichettatura atta a ingenerare confusione tanto formale quanto sostanziale con l'etichetta ecologica. All'occorrenza, gli Stati membri applicano la loro legislazione sulle pratiche commerciali, la pubblicità ingannevole o le contraffazioni.

*Articolo 20***Attuazione**

Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti adottati per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

invariato

*Articolo 21***Libera circolazione nella Comunità**

L'assegnazione o il diniego di un'etichetta ecologica per un prodotto non può costituire ostacolo, divieto o limitazione nel commercio di tale prodotto.

*Articolo 22***Revisione**

Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riesamina il sistema alla luce dell'esperienza acquisita e in particolare:

- se sia opportuno che i sistemi nazionali continuino a coesistere accanto al sistema comunitario;
- il campo di applicazione del sistema, stabilito dall'articolo 2.

Se necessario, la Commissione propone modifiche del presente regolamento.

Estensione del campo di applicazione

Entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riesamina il sistema alla luce dell'esperienza acquisita e riferisce al Parlamento e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento. Essa propone eventualmente opportune modifiche del presente regolamento.

Soppresso

Soppresso

invariato

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Nelle proposte presentate ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 1210/90 del Consiglio ⁽¹⁾ ed entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione propone il trasferimento all'Agenzia del compito di determinare i criteri specifici di cui all'articolo 8.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1991.

⁽¹⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1990, pag. 1.

ALLEGATO I


Schema di valutazione

| Ciclo di esistenza del prodotto Campi ambientali | Produzione | Distribuzione | Utilizzazione | Smaltimento |
|---|------------|---------------|---------------|-------------|
| Quantità dei rifiuti | | | | |
| Inquinamento e degradamento del suolo | | | | |
| Contaminazione delle acque | | | | |
| Contaminazione dell'atmosfera | | | | |
| Rumori | | | | |
| Consumo di energia | | | | |
| Consumo di risorse naturali | | | | |

NB: Per un modello semplificato si suggeriscono i seguenti criteri:

0: quasi nullo, inquinamento trascurabile; 1: inquinamento moderato; 2: inquinamento considerevole.

ALLEGATO II



III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Comunicazione relativa all'avvio di studi nel settore della normativa concernente le telecomunicazioni e la fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP — Open Net Provision)

Invito a manifestare interesse

(92/C 12/07)

1. Nel contesto della realizzazione delle proposte nel campo delle telecomunicazioni, esposte nei documenti COM(87)290 e COM(88)48 sull'istituzione del mercato unico dei servizi e delle attrezzature di telecomunicazione, nella successiva decisione del Consiglio ⁽¹⁾ e nella direttiva del Consiglio 90/387/CEE ⁽²⁾, la Commissione delle Comunità europee intende avviare, nei prossimi mesi, una serie di studi nel settore della normativa concernente le telecomunicazioni e la fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP — Open Net Provision).

2. I tre studi dovranno riguardare i seguenti punti:

1) L'applicazione dei concetti di fornitura di una rete aperta (ONP — Open Network Provision) alle reti metropolitane (MAN), alle reti frame relay, alle reti di trasmissione avanzate, come ad esempio quelle che impiegano la SDH (Synchronous Digital Hierarchy — gerarchia digitale sincrona) — e ai servizi relativi.

2) Gli impatti a livello economico e di mercato dell'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) alle interfacce specifiche della rete ISDN (rete digitale di servizi integrati).

3) L'applicazione dei concetti di fornitura di una rete aperta (ONP) al doppino telefonico locale (local loop) della rete telefonica pubblica. L'analisi di tutti gli aspetti relativi alla disponibilità del doppino telefonico locale (local loop) nel contesto delle tecnologie presenti e future, in relazione alla fornitura di servizi di telecomunicazione e in relazione all'applicazione della fornitura di una rete aperta (ONP).

3. Gli organismi interessati dovranno rivolgersi per iscritto, entro 21 giorni dalla data della presente comunicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee, DG XIII/D, all'attenzione del Sig. P. Picard, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, tel. (32) 2 236 83 42.

4. Agli organismi che avranno in tal modo manifestato il proprio interesse, verrà inviato il bando relativo a ciascuno degli studi menzionati al punto 2.

⁽¹⁾ GU n. C 257 del 4. 10. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pagg. 1-9.

Invito a presentare offerte per l'elaborazione di studi e attività di sostegno generale nel campo della politica delle telecomunicazioni via satellite

(92/C 12/08)

1. **Autorità aggiudicatrice dell'appalto:** Commissione delle Comunità europee, direzione generale delle telecomunicazioni, industrie dell'informazione e innovazione, XIII/D, all'attenzione del sig. P. Picard, BA29 3/47, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles. Tel. (32 2) 236 83 42, telefax (32 2) 236 83 93.
 - dere elementi commerciali, tecnici, politici o altri fattori;
 - assistenza gestionale circa la consultazione delle differenti parti in causa sugli elementi della politica proposta sulle telecomunicazioni comunitarie via satellite.
2. **Procedura di aggiudicazione prescelta:** Invito ristretto accelerato a presentare offerte.
3. a)
 - b) **Descrizione dei servizi da fornire:** Nel quadro delle discussioni sul «Libro verde su un approccio comune nel campo delle comunicazioni via satellite nella Comunità europea» [COM(90) 490 def.] e degli orientamenti politici indicati nella risoluzione del Consiglio del 4. 11. 1991 sullo sviluppo di un mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazioni via satellite, la Commissione europea ha intenzione di far svolgere nel prossimo futuro alcuni studi sulla regolamentazione delle comunicazioni via satellite in Europa.

Tali studi riguardano:

 - a) una valutazione economica delle disponibilità di orbite sull'Europa e delle frequenze connesse;
 - b) i requisiti normativi di autorizzazione unica per la trasmissione di notizie via satellite in Europa;
 - c) l'impatto economico dei segmenti spaziali concorrenziali;
 - d) l'impatto di concorrenti non europei su un mercato comune europeo dei satelliti liberalizzato.

Inoltre è intenzione della Commissione concludere contratti quadro di sostegno ai servizi della Commissione per studi analitici, gestionali e giuridici connessi alla politica delle telecomunicazioni via satellite.

I servizi da fornire includono:

 - esame di norme e prassi riguardanti le procedure per la concessione di licenze e autorizzazioni;
 - assistenza giuridica nell'elaborazione di proposte specifiche per la legislazione comunitaria;
 - ricerche ed analisi sulle dinamiche che influenzano sul mercato delle comunicazioni via satellite; queste dinamiche possono compren-
4. **Durata:**
 - studi alle voci:
 3. a): 6 mesi,
 3. b): 4 mesi,
 3. c): 3 mesi,
 3. d): 3 mesi;
 - programma di sostegno: da determinare.
5. **Forma giuridica in caso di raggruppamento di imprenditori:** Le offerte possono essere presentate individualmente o congiuntamente. Se due o più candidati presentano un'offerta congiunta, uno deve essere designato quale contraente principale ed agente responsabile.
6. a) **Data limite per la ricezione delle candidature:** 15. 2. 1992; data del timbro postale o, in caso di candidature consegnate a mano, data della ricevuta.
 - b) **Indirizzo:** Vedi punto 1, all'attenzione del sig. P. Picard, ufficio BA29 3/47, tel. (32 2) 236 83 42, telefax (32 2) 236 83 93.
7. **Date per l'invio degli inviti a presentare le offerte:** Gli inviti a presentare le offerte riguardanti gli studi citati al punto 3 saranno spediti entro e non oltre il 28. 2. 1992, alle organizzazioni che avranno comunicato alla Commissione, conformemente a quanto indicato al precedente punto 6, il loro interesse al riguardo.

Le specifiche particolareggiate saranno spedite non più tardi di questa data.
8. **Requisiti minimi:** Le candidature devono essere corredate da un elenco di studi analoghi svolti, prove dell'esperienza acquisita in questo settore e all'interno della Comunità.
9. **Criteri di aggiudicazione:** I criteri per la valutazione delle candidature saranno definiti nell'invito a presentare offerte.
10. **Altre indicazioni:** Le offerte possono riferirsi a uno o più studi e/o al programma di sostegno.
11. **Data di spedizione del bando:** 14. 1. 1992.

Realizzazione di un progetto pilota nel settore delle telecomunicazioni per lo scambio di dati tra le amministrazioni nazionali e i servizi competenti della Commissione, nel quadro del programma Caddia (server nazionali)

(92/C 12/09)

1. **Ente aggiudicatore:** Commissione delle Comunità europee, direzione generale delle telecomunicazioni, industrie dell'informazione, innovazione, XIII/D/5, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

2. a) **Procedura di aggiudicazione:** Procedura ristretta accelerata.

b)

c)

3. a)

b) **Oggetto dell'appalto:** Obiettivo del bando è la realizzazione di servizi di telecomunicazione pilota conformi al modello OSI (Open System Interconnection) e che impieghino i protocolli X.400, destinati alle amministrazioni nazionali interessate di Danimarca, Francia, Grecia, Lussemburgo, Regno Unito e ai relativi corrispondenti della Commissione presso la DG VI, la DG XXI e l'Eurostat.

I principali obiettivi sono l'armonizzazione delle installazioni destinate alla comunicazione dati e l'appoggio alle applicazioni esistenti per il trasferimento di file (documenti elettronici) e per l'inoltro di messaggi tra persone.

Il progetto riguarda anche la scelta di piattaforme in grado di far funzionare un sistema operativo conforme agli orientamenti X-Open CAE (XPG/3) e agli orientamenti Posix Operating System Interface (ISO 9945-1).

Il software più complesso comprende: software X.400 e moduli software necessari all'installazione di servizi di repertorio (directory), di instradamento (routing), di sicurezza, di gestione e di contabilizzazione.

Si dovrà inoltre adeguare ai suddetti parametri almeno un'applicazione per ciascun settore, e fornire un servizio di trasporto in grado di collegare tutti i sistemi.

Si dovrà creare una struttura di gestione generale in grado di sovrintendere allo sviluppo, all'installazione, al funzionamento e al supporto del sistema nel suo complesso, nonché alla formazione degli addetti.

Le realizzazioni dovranno utilizzare, per quanto possibile, i parametri orientativi comuni concordati tra gli organismi fornitori degli Stati membri riguardo ai protocolli X.25 e X.400. I parametri sono riportati nel «European Procurement Handbook for Open System».

c) **Divisione in lotti:** Le offerte potranno riguardare uno o più lotti, ma sarà necessario indicare separatamente il prezzo di ciascun lotto.

d)

4. **Scadenze:** Inizio dei progetti: luglio 1992; conclusione dei progetti: fine 1993.

5. **Forma giuridica in caso di raggruppamento di offerenti:** Ogni candidato potrà presentare la propria offerta da solo oppure assieme ad altri. Se più candidati presentano un'offerta comune, uno di essi deve essere designato come contraente principale e responsabile unico ai fini del contratto.

6. a) **Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:** 4. 2. 1992.

b) **Indirizzo:** Vedi punto 1, all'attenzione del sig. E. Peeters, ufficio B24 1/28, tel. (32 2) 299 22 46, telefax (32 2) 299 02 86, telex 63425.

c)

7. **Condizioni minime:** Le domande di partecipazione debbono contenere informazioni relative all'identità degli offerenti e alla loro competenza nel settore in questione.

8. **Termine per l'invio del bando di appalto e delle relative specifiche dettagliate:** 7. 2. 1992.

9. **Criteri di aggiudicazione (oltre al costo del progetto):** Il bando di appalto indicherà i criteri di valutazione delle offerte.

10. **Ulteriori informazioni:** Presso la sede della Commissione, agli inizi di marzo 1992, si svolgerà un incontro a scopo informativo.

Scadenza per l'invio delle offerte: 31. 3. 1992.

Il progetto verrà completamente finanziato dalla DG XIII della Commissione delle Comunità europee.

11. **Data di invio del bando:** 14. 1. 1992.

12. **Data di ricevimento del bando:** 14. 1. 1992.

Pubblicità dei bandi di gara

La pubblicazione dei bandi di gara d'appalto nel Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee costituisce un obbligo fondamentale delle amministrazioni aggiudicatrici: essa è intesa a sviluppare una concorrenza effettiva tra gli imprenditori di tutti gli Stati membri, fornendo loro le informazioni essenziali perché possano manifestare il loro interesse alle gare di appalto bandite nella Comunità.

INFO 92

La base di dati comunitaria specializzata nella conoscenza degli obiettivi del mercato unico

Helpdesk Eurobases:

fax : + 32 (2) 236 06 24

phone : + 32 (2) 235 00 03

INFO 92 contiene l'informazione essenziale per saperne di più sul 1992.

INFO 92 offre al pubblico un vero e proprio manuale di «istruzioni per l'uso» del grande mercato interno. INFO 92 è un inventario permanente: le proposte della

Commissione sono seguite metodicamente; ciascuno degli avvenimenti principali viene riassunto e situato nel suo contesto.

L'informazione è completa fino all'ultima tappa: la trasposizione delle direttive nell'ordine giuridico interno degli Stati membri.

Facile da utilizzare, INFO 92 è accessibile a tutti.

Infatti, INFO 92 permette la consultazione delle informazioni su schermi video mediante ricorso ad una vasta gamma di apparecchi di grande diffusione collegati a reti specializzate nel trasferimento di



dati. Per la rapidità di trasmissione, per le possibilità di aggiornamento quasi istantaneo (all'occorrenza, più volte al giorno), per le procedure di dialogo che non richiedono alcun apprendimento preliminare, INFO 92 è adatta sia al più vasto

pubblico sia agli ambienti professionali.

Il sistema utilizzato consente un facile accesso alle informazioni, grazie ad una scelta di programmi, proposti all'utente, e alla struttura logica di presentazione dell'informazione, conforme al «Libro bianco» e allo svolgimento del processo decisionale nelle istituzioni.


L'utente può rivolgersi anche agli uffici di rappresentanza della Commissione oppure, per le PMI, agli Eurosportelli aperti in tutte le regioni della Comunità.



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**
Lussemburgo

EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS
(INVENTARIO DOGANALE EUROPEO DELLE SOSTANZE CHIMICHE)

Una guida alla classifica doganale dei prodotti chimici nella nomenclatura combinata
Versione inglese - Aggiornamento nomenclatura combinata 1991



Quest'opera comprende:

- più di 32 000 denominazioni chimiche (denominazioni comuni accettate internazionalmente, denominazioni sistematiche e sinonimi).

Quest'opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classificazione tariffaria (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire dalla denominazione, dal n. CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) o dal n. CUS (Customs Union and Statistics).
- La nomenclatura di questa tariffa (nomenclatura combinata) è basata sulla nomenclatura del «Sistema Armonizzato di designazione e codificazione delle merci» utilizzata a livello mondiale.

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vorrei ordinare **EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS:**
1991 - 643 pagine
ISBN: 92-826-0529-9
N. di catalogo: CM-60-91-854-EN-C
Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 66,00

Nome:

Indirizzo:

..... Tel:

Data: Firma:

1 ECU = 1 550 LIT

Che cosa è la Taric?

- La nomenclatura combinata (NC), che costituisce la base della Taric, è il risultato di una fusione dei regolamenti annuali che modificano la tariffa doganale comune (TDC) [regolamento (CEE) n. 950/68] con la nomenclatura sulle merci per le statistiche del commercio esterno della Comunità e le statistiche del commercio fra gli Stati membri (Nimexe) [regolamento (CEE) n. 1445/72].
- La Taric comprende inoltre ulteriori suddivisioni, dovute in gran parte agli elementi seguenti:
 - contingenti e sospensioni tariffarie,
 - preferenze,
 - diritti antidumping e di compensazione,
 - elementi mobili,
 - importi compensativi monetari e adesioni,
 - prezzi di riferimento per il vino,
 - provvedimenti di sorveglianza, restrizioni e limiti quantitativi.
- La Taric è così destinata a costituire la base degli elementi seguenti:
 - tutti i provvedimenti della Comunità in materia di importazioni,
 - tariffe di lavoro e archivi tariffari degli Stati membri.
- L'integrazione e codificazione dei provvedimenti succitati costituisce infatti l'unica maniera per assicurare una presentazione e applicazione uniforme del diritto comunitario. Ciò permetterà inoltre la raccolta di statistiche su base comunitaria in ordine ai provvedimenti interessati, eliminando così molti degli attuali obblighi di riferimento statistico separato.
- La Taric è stata creata per svolgere le citate funzioni di integrazione e codificazione. Le variazioni della legislazione comunitaria vengono registrate quotidianamente in una base dati aggiornata in maniera continua. La Taric è pubblicata dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Gli emendamenti vengono immediatamente notificati agli Stati membri che possono quindi modificare di conseguenza le proprie tariffe di lavoro e i propri archivi. La Taric, come le tariffe di lavoro nazionali, non ha lo statuto di strumento giuridico ma i relativi codici devono essere utilizzati per le dichiarazioni doganali e le informazioni statistiche [vedi articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2658/87].

TAGLIANDO DI ORDINAZIONE

da rispedire a:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Luxembourg
Tel. 49 92 81

Prego inviarmi la Taric (4 volumi)

Numero di catalogo: CQ-67-91-000-IT-C

ISBN: 927 772 0050

Prezzo globale dei 4 volumi: 160,00 ECU

Prezzo indicativo:

248 000 Lit (IVA e spese di spedizione escluse)

Da pagare al ricevimento della fattura.

Cognome

Nome

N. Via

Codice postale Città

Tel. Data



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Luxembourg

.....
(firma)

